



ALLEGATO A alla Dgr n. 401 del 04 aprile 2014

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

LA REGIONE DEL VENETO (ITALIA)

e

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO

Premesso che la Regione del Veneto, rappresentata da _____, è una Regione della Repubblica Italiana, quest'ultima Membro dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, e considerata la sua partecipazione all'Intesa in materia di rapporti internazionali, sancita dalla Conferenza Stato – Regioni in data 18 dicembre 2008,

premessi che l'Organizzazione Mondiale del Turismo (di seguito denominata "UNWTO" oppure "Organizzazione"), rappresentata da _____, è un'Agenzia Speciale delle Nazioni Unite e principale organizzazione pubblica internazionale nel settore del turismo, composta da 162 Paesi e territori, e da più di 400 membri affiliati che rappresentano il settore privato, le istituzioni della formazione, le associazioni di categoria e le autorità locali in ambito turistico,

considerato che le parti riconoscono l'importanza dell'accessibilità universale nel settore del turismo e desiderano collaborare per la promozione del turismo accessibile a tutti,

le parti concordano su quanto segue:

Articolo I. Oggetto della Cooperazione

1.1 Obiettivo dell'Intesa è la collaborazione tra la Regione del Veneto e UNWTO e l'identificazione di aree di mutuo interesse, al fine di contribuire al successo globale del Meeting Internazionale del Turismo Accessibile (MITA), programmato nell'ambito della manifestazione fieristica GITANDO.ALL, che avrà luogo il giorno 4 aprile 2014 a Vicenza (Italia);

Articolo II. Aree di collaborazione

- 2.1 La Regione del Veneto e UNWTO collaboreranno nelle seguenti tematiche:
- partecipazione di UNWTO al MITA;
 - promozione di MITA da parte di UNWTO, che prevederà l'utilizzo del logo dell'Organizzazione Mondiale del Turismo;
 - promozione dell'evento;
 - individuazione dei possibili relatori.
- 2.2 Le parti organizzeranno riunioni periodiche tra i rispettivi incaricati, o rappresentanti, i cui costi saranno a carico delle parti, al fine di esaminare i risultati e le criticità derivanti dalla reciproca collaborazione, per concordare priorità e tematiche di futura collaborazione.
- 2.3 La presente Intesa non prevede alcun onere finanziario per le parti.

Articolo III. Modalità di collaborazione

- 3.1 Nello sviluppo ed implementazione di qualsiasi progetto specifico legato ai settori di interesse comune, le parti potranno collaborare con altri partner, qualora ciò fosse ritenuto opportuno.
- 3.2 Gli obiettivi e i risultati attesi, gli impegni e le modalità di esecuzione di progetti specifici da realizzare contestualmente alla presente Intesa verranno concordati dalla Regione del Veneto e da UNWTO attraverso specifici documenti di progetto, e saranno approvati mediante la conclusione di un corrispondente accordo di collaborazione tra le Parti.
- 3.3 Nell'implementazione delle attività legate alla presente Intesa, le parti agiranno nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti, nonché per la Regione del Veneto nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
- 3.4 Le parti segnaleranno eventuali criticità che potrebbero riguardare la presente Intesa e le attività da implementare.
- 3.5 Qualora risulti opportuno e secondo le modalità opportunamente concordate, ciascuna delle parti potrà invitare l'altra a partecipare ad incontri, per i quali la controparte abbia manifestato attenzione, incluse le aree di collaborazione indicate all'articolo 2.1

Articolo IV. Utilizzo del nome, acronimo, bandiera e simbolo

- 4.1 Qualsiasi utilizzo del nome, dell'acronimo, della bandiera e del simbolo di UNWTO sarà sottoposto a preventiva autorizzazione scritta del suo Segretariato, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite da UNWTO.

Articolo V. Entrata in vigore, emendamento e termine

- 5.1.1 La presente Intesa avrà efficacia il giorno in cui verrà sottoscritta da entrambe le parti e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2014, a meno che una delle Parti dia disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza. La disdetta non pregiudicherà le iniziative già avviate dalle parti.
- 5.2 Qualsiasi emendamento alla presente Intesa sarà deciso dalle parti attraverso lo scambio di note ufficiali.

Articolo VI. Privilegi e Immunità

- 6.1 Nessuna disposizione della presente Intesa sarà interpretata come rinuncia da parte di UNWTO ad immunità e privilegi.

L'accordo sulla presente Intesa e la sua accettazione è indicato dalla firma dei rappresentanti autorizzati delle parti.

Sottoscritto in lingua inglese.

Per la Regione del Veneto

Per UNWTO

Data:

Data: